

# COMUNE DI ACIREALE

## STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione **n. 28 del 17 marzo 1993**

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### art. 1

##### *Il Comune di Acireale*

1. Il Comune di Acireale rappresenta la comunita' di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo attivandosi in ogni campo in cui esista una esigenza della sua popolazione.  
Il Comune tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identita' storica e le sue tradizioni popolari e contrasta ogni forma di potere tendente a sovvertire la convivenza civile e democratica.
2. Il Comune partecipa fattivamente alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, favorisce ogni forma di cooperazione con gli altri enti locali italiani e comunitari, promuove la conoscenza e l'attuazione dei valori dell'autonomia locale quale momento essenziale di liberta' e democrazia secondo i principi della costituzione italiana e della Carta Europea dell'autonomia locale.
3. Il Comune riconosce come obiettivo prioritario la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio naturale, paesaggistico, architettonico, storico-artistico ed archeologico.  
Salvaguardia la propria integrita' territoriale in conformita' alle vocazioni culturali, sociali ed economiche della comunita' locale.  
Conserva e valorizza la Timpa, la fascia costiera, la vestigia di culture ed attivita' tradizionali ed ogni altro valore ambientale e paesaggistico per la qualita' della vita e la tradizionale accoglienza.  
Opera per un'adeguata protezione della propria popolazione e del territorio rispetto al rischio sismico.
4. Il territorio del Comune di Acireale e' quello rappresentato nelle allegate planimetrie.
5. Lo stemma del Comune di Acireale e' raffigurato da uno scudo "d'azzurro, dal Castello a sinistra uscente dal mare, merlato alla ghibellina e fra i merli il leone rampante e coronato di oro, tente con le branche uno stendard bifido di rosso, carico delle lettere capitali A.G. d'oro, il castello accostato nel centro da tre faraglioni. Una corona regia sormonta lo scudo che e' circondato alla base da due rami di quercia e d'alloro".  
Il gonfalone del Comune di Acireale e' un drappo di colore rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Acireale".  
Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati.  
L'asta verticale e' ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale.

- Nella freccia e' rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo e' inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali fangiati d'argento.
6. La sede del Comune e' in Acireale il "Palazzo di Citta" di Piazza Duomo.

## **art. 2**

### *Principi di amministrazione*

1. Il Comune di Acireale promuove e valorizza ogni forma di programmazione della propria attivita', allo scopo di rendere l'azione pubblica rispettosa dei principi di eguaglianza e di effettiva partecipazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione ed all'attuazione dei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunita' Europea quale espressione di un ordinato sviluppo sociale ed economico che renda piu' efficiente ed efficace anche l'assolvimento delle funzioni proprie.
3. Il Comune assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione locale ed ai procedimenti in cui essa si esprime e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione. L'azione amministrativa del Comune e' svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialita', efficienza, rapidita' nelle procedure. Di essa va riscontrata l'efficacia, in modo da soddisfare le esigenze della collettivita' e degli utenti.
4. Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunita' locale, le attivita' formative e di ricerca, lo sport dilettantistico e il tempo libero, con appropriate strutture; valorizza le risorse culturali, storiche ed artistiche della Citta' e, nel rispetto delle reciproche autonomie, promuove la collaborazione con le istituzioni di ricerca, formative e culturali, statali, regionali e locali.
5. Il Comune opera per rimuovere ogni discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali che limiti l'esercizio effettivo dei diritti.  
Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunita' per le donne e per gli uomini, riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.  
Il Comune tutela i diritti dei bambini e dei giovani, ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realta' sociali dove si sviluppa la loro personalita'.
6. Il Comune armonizza tempi e modalita' d'accesso agli uffici ed ai servizi pubblici con le esigenze dei cittadini, delle famiglie e del lavoro, incentiva le attivita' che concorrono al progresso materiale e civile della societa'. Opera per assicurare il diritto di tutti all'accessibilita' della citta', privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilita' generale.
7. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrita' dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantita' dei rifiuti e provvedere efficacemente alla loro differenziata raccolta ed al loro corretto smaltimento, che attraverso il loro riciclaggio.
8. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio artistico e monumentale.

- Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela la flora e la fauna esistenti e favorisce le condizioni di coesistenza fra le specie viventi.
9. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società'. Favorisce l'associazionismo in generale e quello cooperativo in particolare con specifici programmi. Favorisce la formazione e l'attività di libere associazioni di cittadini, specie se giovanili e di volontariato, che si propongano fini sociali, culturali e ricreativi senza scopo di lucro.
10. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale acquisisce pareri previsti dal presente statuto, essa ha l'obbligo di prendere in considerazione i pareri stessi motivando l'eventuale dissenso.
- 

## TITOLO II

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Capo I - Partecipazione popolare

##### **art. 3**

##### *Titolari dei diritti*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Acireale:
  - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età;
  - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio o di promozione socio-culturale;
  - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio da almeno due anni.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

##### **art. 4**

##### *Ufficio per i diritti dei cittadini*

1. Con apposito regolamento che ne preveda le forme organizzative, la dotazione di personale e di mezzi, viene istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
2. Esso si occupa di assicurare l'efficace esercizio degli istituti di partecipazione di cui al presente titolo ed in particolare:
  - delle analisi e valutazione delle istanze, petizioni, interrogazioni ed interpellanze di cui al successivo art. 6;
  - della assistenza, ove richiesta, in concorso con gli uffici competenti, alla redazione delle proposte di deliberazione di cui al successivo art. 7;
  - di uno sportello per informazioni e reclami;
  - dell'assistenza alla raccolta delle firme per l'esercizio dei diritti di cui al presente titolo;dell'esercizio del diritto di informazione e di accesso di cui ai successivi artt. 12 e 13.

3. Il coordinamento di tale attivita' con le funzioni di tutela del cittadino viene garantito dal difensore civico.

## **art. 5**

### *Forme libere associative*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali secondo modalita' previste dal regolamento.  
Il Consiglio comunale regola, inoltre, le modalita' di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni di volontariato a sale di convegno e riunione e al "Notiziario" comunale.  
Il Comune istituisce un Albo delle Associazioni operanti nel territorio secondo modalita' da determinare nel regolamento.
2. Il Consiglio comunale istituisce consulte tematiche ed osservatori permanenti garantendo loro, con apposite previsioni regolamentari, l'esercizio di funzioni di iniziativa di proposta diretta, consultazione periodica e di controllo su quegli atti comunali riferibili alla competenza di tali organismi.
3. L'apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto comunale, prevedera' le distinte modalita' e forme istitutive di consulte ed osservatori con la previsione, relativamente alle consulte tematiche, dell'obbligatorieta' della preventiva consultazione della fase formativa degli atti del relativo settore di interesse.
4. Sono istituite diverse consulte con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali ed imprenditoriali, delle associazioni culturali e di servizio e dei relativi settori: Economia e lavoro, Territorio Ambiente, Lavori pubblici e Protezione Civile, Sport, Turismo e tempo libero, Cultura, problematiche giovanili, Servizi Sociali.
5. Resta salva la facolta' del Consiglio comunale di istituire altre Consulte ed Osservatori non menzionati nello Statuto. Un Osservatorio, in particolare, e' istituito per assistere il Sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonche' delle varie attivita' cittadine pubbliche e private.
6. Il Consiglio comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum dei cittadini, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.  
Il Consiglio comunale disciplina altresì la consultazione dei soggetti predetti per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici.
7. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalita' cui il Comune deve attenersi.  
Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio bisogno.
8. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Per la richiesta di iscrizione e' sufficiente la presentazione di

una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalita', la sede, le fonti di finanziamento, il numero degli associati e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

9. Annualmente il Sindaco rende pubblico, nelle forme piu' adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi. Verra' resa pubblica anche l'entita' dei contributi erogati ad ogni singola associazione o altro organismo privato.
10. Il Consiglio comunale istituisce conferenze di programma il cui svolgimento, disciplinato da apposito regolamento, assicuri un confronto diretto tra amministratori ed i cittadini, singoli od associati, sugli indirizzi generali di governo del Comune.
11. La conferenza di programma viene convocata dal Sindaco in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria quando ne avanzi richiesta formale un quarto dei consiglieri comunali o mille cittadini elettori. In via ordinaria una delle conferenze annuali viene convocata prima dell'adozione del bilancio di previsione, al fine di illustrare e dibattere le scelte fondamentali dello strumento economico-finanziario dell'ente. Il documento conclusivo della conferenza formera' oggetto di apposita valutazione da parte del Consiglio comunale.

#### **art. 6**

##### *Diritto di udienza*

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, pertinenti con il compito del Comune.
2. Al diritto di udienza corrisponde l'obbligo di risposta entro trenta giorni.
3. Gli interessati possono richiedere che l'udienza venga raccolta per iscritto nei termini essenziali della questione prospettata e della risposta data.
4. Delle udienze verbalizzate deve essere conservata la documentazione, anche con mezzi informatici.
5. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 possono presentare al Sindaco istanze, interrogazioni ed interpellanze, nonche' petizioni, quest'ultime sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la Segreteria generale. Per la presentazione non e' richiesta nessuna particolare formalita'. La risposta deve essere resa nota entro trenta giorni per iscritto.
6. Nel regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici saranno previste le ulteriori norme organizzative idonee a rendere effettivo il diritto di udienza.

#### **art. 7**

##### *Iniziativa popolare*

1. I soggetti di cui al precedente art. 3 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, con non meno di duecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, con modalita' stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale.

3. Un rappresentante dei sottoscrittori ha facolta' di illustrare la proposta alla Commissione Consiliare competente ed al Consiglio comunale.
4. Le proposte di cui al precedente comma 1 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **art. 8**

##### *Consultazione della popolazione*

1. Il Comune puo' consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalita' idonee allo scopo, che saranno disciplinate dal regolamento. Il regolamento deve prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici e deve, comunque, prevedere adeguate forme di pubblicita'.
2. La consultazione e' indetta dal Sindaco, su proposta della Giunta, di un quarto dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli circoscrizionali.
3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio comunale affinche' vengano prontamente esaminate dal Consiglio, secondo modalita' individuate dal regolamento. Alle valutazioni consiliari delle risultanze ed agli eventuali atti consequenziali viene data adeguata pubblicita'.
4. La consultazione puo' essere indetta anche dai consigli circoscrizionali su questioni che interessino esclusivamente la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

#### **art. 9**

##### *Referendum consultivo*

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 ovvero la Giunta o un terzo dei componenti del Consiglio comunale, su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza comunale. La richiesta di referendum di iniziativa popolare deve essere proposta da un comitato composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Il quesito, illustrato nella proposta, con riferimento al quale deve avvenire la raccolta delle firme in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla comunicazione del giudizio di ammissibilita', deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
3. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo statuto, i regolamenti del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali;
  - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe discendenti da disposizioni legislative nazionali e regionali;
  - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
  - e) gli atti relativi al personale del Comune;
  - f) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
  - g) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.
4. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attivitа' deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti in via provvisoria per ragioni di particolare necessita' ed urgenza.

5. La proposta, prima della raccolta delle firme, e' sottoposta al giudizio di ammissibilita' di un Comitato di garanti. Il Comitato dei Garanti deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta e, quindi, comunicare il giudizio per iscritto ai primi tre sottoscrittori della richiesta, oltre all'affissione all'albo pretorio. Se la proposta viene giudicata ammissibile il Comitato giudichera', dopo la raccolta delle firme, sulla regolarita' delle sottoscrizioni. Il Comitato e' presieduto dal Difensore civico ed e' composto da un professore universitario ordinario di diritto amministrativo o materia affine e dal primo Pretore di Acireale o da un magistrato di grado non inferiore a magistrato di Cassazione o presidente di sezione di Tribunale Amministrativo Regionale eletti dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che ne sia garantita l'imparzialita' e l'indipendenza dagli organi del Comune.
6. Il Consiglio, il Sindaco o la Giunta comunale devono pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dalla data di proclamazione dei risultati se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o comunque titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.
7. Non e' consentito lo svolgimento di piu' di una tornata referendaria in un anno e su non piu' di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo ne' possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
8. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare e' effettuata in un unico turno e nella stessa giornata, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 giugno di ogni anno.
9. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano gia' formato oggetto a referendum negli ultimi tre anni.
10. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha piu' corso, previo conforme piano vincolante del Comitato dei garanti.
11. Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, determina i criteri di formulazione del quesito, le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonche' le modalita' per l'ammissione alla consultazione dei titolari dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3. Il regolamento determina, altresì le modalita' per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria.
12. Con apposito regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale enuclea le materie di interesse locale ammissibili per lo svolgimento del referendum propositivo, le modalita' di svolgimento e le conseguenti forme di adesione, da parte degli organi comunali, alla manif- ....

## **art. 11**

### *Conferenze di servizi*

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, delle Consulte e degli Osservatori permanenti comunali, di associazioni e di gruppi di cittadini interessati, che hanno per obbiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'amministrazione,

con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.

## **Capo II - Diritti di informazione e di accesso, partecipazione al procedimento amministrativo**

### **art. 12**

#### *Diritto alla informazione*

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, anche a mezzo stampa e tramite ulteriori strumenti di comunicazione di massa, allo scopo di garantire anche la preventiva conoscenza dei diritti dei cittadini sugli atti di particolare interesse collettivo e con riguardo:
  - a) alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 17 della legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, al rapporto annuale sullo stato della Città' presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 25 ed, in ogni caso, ai dati di cui l'amministrazione sia in possesso che riguardino in generale le condizioni di vita della Città' nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell'ambiente urbano, salute);
  - b) ai bilanci preventivi e consuntivi ed ai dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
  - c) ai parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonché ai dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento;
  - d) ai criteri e alle modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati;
  - e) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - f) alle valutazioni di impatto ambientale;
  - g) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
  - h) ai regolamenti;
  - i) ai criteri e alle modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura dei beni e servizi, nonché, con riferimento ai singoli contratti, ai dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
  - k) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ed ai criteri e alle modalità di accesso alle prestazioni ed ai servizi resi dal Comune;
  - m) agli incarichi professionali conferiti ed ai relativi criteri e modalità'.
3. Al fine dell'adeguata informazione degli elettori che vogliono avvalersi dell'azione popolare prevista dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 il Comune assicura la pubblicità dei provvedimenti d'annullamento in sede di controllo degli atti comunali e di ogni altro provvedimento di qualsiasi autorità pubblica che incida sugli interessi della comunità'.
4. Il Comune pubblica un "Notiziario" per informare i cittadini, in particolare, sui provvedimenti di cui al precedente comma, sugli indirizzi, sugli atti di carattere generale. Il relativo regolamento verrà adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto.



### **art. 13**

#### *Diritto di accesso ai documenti amministrativi*

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge reg. 30 aprile 1991, n. 10, secondo le norme del presente statuto e le modalita' fissate dall'apposito regolamento comunale.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione a tutela dello svolgimento dell'azione amministrativa e nei casi previsti dal regolamento.
3. I provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune sono pubblici anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilita' si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per l'amministrazione la facolta' di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
4. In nessun caso puo' essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonche' dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici e privati.
5. Il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto:
  - a) disciplina le modalita' di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti;
  - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso e' escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 27 della legge reg. 30 aprile 1991 n. 10, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unita' organizzativa competente ad esternalarli;
  - c) detta le misure organizzative idonee a garantire la effettivita' dell'esercizio del diritto di accesso, con riferimento alla costituzione dell'ufficio di cui all'art. 4;
  - d) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;
  - e) individua il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento che consegue obbligatoriamente ad un'istanza. In mancanza, si applichera' il termine di cui all'art. 2 della L.R. 30/4/1991, n. 10.

### **art. 14**

#### *Partecipazione ai procedimenti amministrativi*

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge reg. 30 aprile 1991 n. 10.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati, ivi comprese le associazioni di cittadini iscritti all'albo di cui all'art. 5:
  - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
  - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

L'amministrazione puo' non dare corso a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

#### **art. 15**

##### *Istruttoria pubblica*

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale puo' essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'istruttoria deve essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno cinquecento persone.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale. Il provvedimento finale e' motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento per l'esercizio delle funzioni disciplina le modalita' di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicita', le modalita' di svolgimento ed i tempi di conclusione dell'istruttoria.
5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti amministrativi ad efficacia generale previste dalla legislazione vigente.

#### **art. 16**

##### *Difensore Civico*

1. Il Difensore Civico svolge la sua funzione in piena liberta' e indipendenza e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo o di dipendenza gerarchica o funzionale. Il difensore Civico, garante della imparzialita' e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, tutela i cittadini nei confronti di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi che si concretizzano in provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, o comunque irregolarita' compiuti da uffici, enti, aziende, istituzioni e servizi comunali in genere. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, pure nell'attuazione del presente statuto e dei regolamenti del Comune. Il Difensore Civico interviene anche a tutela di interessi diffusi.
2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale tra i nominativi di un albo di candidature risultera' formato dalle proposte sottoscritte dal almeno un quinto dei Consiglieri comunali o da cinquecento cittadini. L'elezione avverra' a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Potranno essere proposte candidature di persone la cui passata attivita' dia garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita', indipendenza e probita'. L'Albo delle candidature sara' reso pubblico mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e tramite diffusione attraverso la stampa locale. Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, il Presidente del Consiglio comunale, nella seduta successiva, da convocarsi entro otto giorni, procedera' al sorteggio tra i nominativi contenuti

nell'albo. Il Difensore Civico così eletto dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile; può essere motivatamente revocato per gravi ragioni, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva. Non sono eleggibili:
  - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, regionali o politiche;
  - c) coloro che non siano cessati da almeno quattro anni da uffici di rappresentanza politica in Assemblee elettive, da incarichi amministrativi presso il Comune o Enti con esso collegati.

Nel rispetto del principio di indipendenza, il Difensore Civico dichiara al Consiglio comunale il proprio impegno a non candidarsi in elezioni di qualsiasi grado per almeno due anni dalla cessazione del mandato.

4. Il Difensore Civico ha sede presso il Comune, non può svolgere la sua azione a richiesta dei Consiglieri comunali. L'indennità di Difensore Civico è fissata con provvedimento del Consiglio comunale unitamente alla sua elezione. L'ufficio del Difensore Civico viene costituito da idoneo personale comunale assegnato al Sindaco d'intesa con il Difensore Civico. Il Comune provvede ad assicurare al Difensore Civico i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso spettanti.
5. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione, e ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività. La relazione deve essere distribuita ai Consiglieri e discussa in una prossima seduta del Consiglio. Il Difensore Civico, ogni volta che ne ravvisa l'opportunità, trasmette al Consiglio comunale, per formare oggetto di discussione pubblica o di eventuali determinazioni conseguenti, relazioni e segnalazioni su tematiche di particolare rilievo e concernenti il funzionamento dei servizi dell'ente e lo stato dei rapporti tra cittadini e Comune sulla base della attività svolta per i compiti assegnati. Il Difensore Civico può inoltrare segnalazioni e relazioni all'Organo di Controllo, agli Organi titolari di funzioni ispettive e di vigilanza sul Comune, all'Autorità Giudiziaria, pubblicizzando tali iniziative sul Notiziario del Comune.

Il Difensore Civico può attivare, congiuntamente al Segretario Generale, la convocazione periodica di una "conferenza dei dirigenti di settore" con lo scopo di effettuare una generale verifica sul grado di efficienza dei servizi comunali e di formulare indirizzi e proposte da riversare all'intera organizzazione del personale per uniformare l'attività ordinaria del Comune ai principi di responsabilità, imparzialità e trasparenza nei rapporti con il cittadino/utente.

6. Per l'adempimento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni od organismi dipendenti l'esibizione di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
7. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
  - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata: nei casi ritenuti necessari concorda con il responsabile del procedimento, dell'ufficio o del servizio, le modalità per procedere congiuntamente all'esame della pratica oggetto del suo intervento;
  - b) in caso di inadempimento dell'Amministrazione, segnala il caso agli organi competenti ed ai dirigenti responsabili perché assumano i conseguenti

- provvedimenti, informandone contestualmente il Consiglio comunale ed eventualmente il consiglio circoscrizionale;
- c) fornisce motivata risposta ad ogni istanza o segnalazione inoltrata al suo ufficio;
- d) ai fini del coordinamento delle proprie funzioni con l'ufficio di cui all'art. 4, il Difensore Civico ed il Segretario Generale definiscono le modalita' organizzative per l'integrazione operativa delle competenze e per l'efficacia di tale coordinamento.
8. Al Difensore Civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
9. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, e' tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'istanza presentata, o comunque, al mandato conferitogli.
10. Un apposito capo del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici del Comune disciplina quanto non previsto sul Difensore Civico da presente statuto e particolarmente:
- a) le ulteriori cause di incompatibilita';
- b) le cause di cessazione della carica;
- c) le ulteriori prerogative e le modalita' del loro esercizio;
- d) gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le ulteriori possibilita' di presentare proposte di candidatura da parte di congrue rappresentanze della comunita';
- e) la possibilita' convenzionale di un Difensore Civico collettivo con i Comuni vincitori.
11. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, puo' proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad Enti o Aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti.
- Il Difensore Civico coordina la propria attivita' con il Difensore Civico della Regione Siciliana, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unita' sanitarie locali.
12. Il Difensore Civico partecipa di diritto alla Commissione Consiliare Permanente per l'attuazione dello Statuto.

---

### TITOLO III

## GLI ORGANI DEL COMUNE

### Capo I - Il Consiglio

#### **art. 17**

#### *Il Consiglio*

1. Il Consiglio comunale, organo immediatamente rappresentativo degli interessi della comunita' locale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il funzionamento proprio, dei gruppi e delle Commissioni consiliari.
3. L'attivita' del Consiglio coincide con l'anno solare. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi.

4. Ad di fuori delle riunioni in sessione straordinaria per ragioni di necessita' previste dall'art. 47 dell'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente e' tenuto a convocare il Consiglio comunale, con all'ordine del giorno le questioni su cui verte la richiesta, per una data compresa nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta.
5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

#### **art. 18**

##### *Organizzazione e funzionamento*

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese, salvo che nei casi previsti dalla legge e dal regolamento; quest'ultimo prevede anche le modalita' delle sedute "a porte chiuse" delle votazioni a scrutinio segreto. In ogni caso avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti sulle persone.
2. Immediatamente dopo la convalida degli eletti i Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, numericamente non inferiori a tre, rappresentati da un capogruppo eletto nel loro seno.
3. Ciscun gruppo dispone presso il Comune di una sede, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
4. La Conferenza dei capigruppo, in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, coadiuva il Presidente del Consiglio, che la presiede, nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori consiliari.
5. Il regolamento disciplina l'ulteriore organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale disponendo anche sui compiti dell'Ufficio di presidenza nonche' le modalita' per la diffusione radiofonica e/o televisiva in ambito locale delle sedute del Consiglio comunale.

#### **art. 19**

##### *Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni consultive, preparatorie, istruttorie e referenti.
2. Le Commissioni sono composte secondo criteri proporzionali che rispecchiano la composizione del Consiglio.
3. Le Commissioni esprimono parere sugli atti loro sottoposti nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, salvo i casi di dichiarata e motivata urgenza in cui il termine puo' essere ridotto fino a cinque giorni.  
Decorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta prescindendosi dal parere.  
Del mancato tempestivo parere viene tenuto conto in sede di verifica ai sensi del successivo comma 11.
4. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in merito all'attivita' svolta dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.

5. Le Commissioni hanno un riferimento permanente in seno all'Amministrazione costituito da un'equipe di supporto tecnico-amministrativo coordinata da Segretario generale o suo delegato.
6. Per il funzionamento e l'attività delle Commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.
7. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame dei problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
8. Il Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 della legge reg. 26 agosto 1992 n. 7, anche su proposta di 500 cittadini elettori o titolari dei diritti di cui all'art. 3 lettere b) e c) del presente Statuto, del Difensore Civico o di una Consulta permanente comunale, può costituire commissioni di indagini la cui composizione rispecchi la consistenza dei Gruppi consiliari.  
Il Consiglio comunale può, di volta in volta, disporre di integrare le Commissioni di indagine con membri esterni. La deliberazione deve indicare il settore, il servizio o l'ufficio in cui rientra la materia oggetto dell'indagine, le motivazioni e gli scopi che l'hanno ingenerata, i tempi e le modalità secondo cui gli esiti dell'indagine devono essere rassegnati al Consiglio per le conseguenti determinazioni. Le proposte avanzate devono essere esitate entro due mesi dalla data della loro presentazione.
9. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed organismi, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti.
10. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni o di aziende speciali, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti cittadini e di formazioni sociali.
11. L'attività e la composizione delle Commissioni consiliari sono sottoposte a verifica dal Consiglio dopo ventiquattro mesi dall'insediamento.
12. Il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti sono determinati dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio; il regolamento prevede inoltre:
  - a) le modalità per l'istituzione di commissioni speciali;
  - b) le modalità di partecipazione a titolo consultivo di esterni alle commissioni;
  - c) i casi di particolari procedure per l'adozione di talune deliberazioni;
  - d) le forme di pubblicità delle commissioni consiliari;
  - e) le modalità per l'utilizzazione da parte delle Commissioni di consulenti esterni all'Amministrazione, nel caso cioè sia necessario.
13. Il Consiglio comunale istituisce una Commissione speciale permanente di vigilanza sulla gestione contabile dell'Ente, composta da Consiglieri comunali e rappresentanti dei cittadini, secondo le previsioni del regolamento di contabilità sull'argomento.

## **art. 20**

### *Poteri di iniziativa*

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio stesso, al Sindaco, alla Giunta, alle Commissioni consiliari, ai singoli

consiglieri oltre che ai Consigli circoscrizionali e ai cittadini in conformita' al presente statuto e secondo le modalita' stabilite dal regolamento (di organizzazione e funzionamento) del Consiglio.

2. Ogni iniziativa che comporti una spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte. A tale scopo deve essere assicurato ai titolari del potere d'iniziativa la piena collaborazione degli Uffici comunali competenti.
3. La Giunta propone al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, con le relative relazioni.
4. Le proposte di deliberazione, acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, vengono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti e, per esser sottoposte a votazione del Consiglio devono avere rispettato il procedimento previsto per l'atto da adottare.
5. Il procedimento non puo' essere aggravato se non per le ragioni di cui al comma 2 dell'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241, ragioni che devono risultare espresse anche nella motivazione finale del provvedimento adottato.

## **art. 21**

### *Funzioni di indirizzo e di controllo*

1. Il Consiglio adotta annualmente in tempo utile un documento di indirizzi in cui il Sindaco e la Giunta possano trovare riferimento quale piattaforma programmatica, anche al fine della predisposizione da parte della Giunta degli schemi del bilancio annuale e pluriennale.
2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per settori, coerenti con la piattaforma programmatica e le conseguenti previsioni economico-finanziarie, che impegnano il Sindaco e la Giunta e che devono indicare i risultati da raggiungere ed i tempi per il loro raggiungimento. Tali indirizzi possono avere ambito intersettoriale qualora si abbiano positivi effetti economici e/o sinergici.  
Il Consiglio adotta, inoltre, atti di indirizzo e di controllo nei confronti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari di servizi pubblici locali, secondo modalita' previste dal regolamento.
3. Il Consiglio organizza apposite sessioni dedicate alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attivita' culturali, nonche' lo svolgimento di una apposita sessione per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione.
4. La Giunta comunale presenta al Consiglio, in allegato alla relazione semestrale del Sindaco di cui all'art. 25, rapporti che consentano di apprezzare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
5. Vengano tempestivamente inviate alle Commissioni consiliari e ai capigruppo, con le modalita' previste dal regolamento del Consiglio comunale, tutte le deliberazioni adottate dal Sindaco e dalla Giunta, anche al fine di garantire ai consiglieri comunali la possibilita' di attivare il comitato regionale di controllo nei casi e nelle forme di cui all'art. 15 della L.R. 3/12/1991 n.44.
6. Il Consiglio comunale puo' disporre lo svolgimento di indagini amministrative su questioni che interessano la comunita' locale, mandandone il Sindaco, la Giunta, le Commissioni consiliari e previa intesa con il Sindaco, Uffici del Comune.
7. Il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche.  
Il Presidente dispone l'audizione in Consiglio del Collegio dei Revisori dei conti su

iniziativa propria, del Sindaco, della Giunta o quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati.

8. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale disciplina gli ulteriori rapporti tra il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nonche' i procedimenti:
  - a) per la tempestiva trattazione di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
  - b) per le nomine di competenza consiliare nonche' per la revoca e la contestuale sostituzione degli amministratori di aziende speciali e di istituzioni.

## **art. 22**

### *I Consiglieri*

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunita' locale.
2. I Consiglieri hanno il diritto alla comunicazione tempestiva dell'ordine del giorno del Consiglio comunale o della Commissione di cui facciano parte.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare e per l'esercizio di tale diritto possono avvalersi della collaborazione degli Uffici comunali.
4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Essi possono altresì proporre in consiglio azioni rivolte a sollecitare iniziative di altri soggetti che siano d'interesse o che, comunque, si ripercuotano su interessi della comunita' comunale.
5. Nell'esercizio del loro mandato, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali, notizie, informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio. I Consiglieri rimangono, tuttavia, vincolati al segreto qualora ne ricorrano i presupposti per legge, statuto o regolamento.
6. Il Consigliere che, anche per motivi professionali, abbia interesse alla deliberazione deve dichiararlo all'inizio della discussione ed astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione; il Consigliere deve assentarsi dalla sala consiliare nel caso di seduta "a porte chiuse".
7. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale ed ai redditi dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta sono depositati annualmente presso l'ufficio di segreteria del Consiglio comunale e sono liberamente consultabili da chiunque. Le stesse norme valgono per gli atti relativi alle spese elettorali dei Consiglieri e del Sindaco.
8. Il Comune assicura i Consiglieri comunali, il Sindaco ed i componenti della Giunta per tutti i rischi connessi all'esercizio delle loro funzioni.

## **art. 23**

### *Decadenza e dimissioni*

1. Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a sei sedute consecutive del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'obbligo, verificatisi i presupposti, di mettere all'ordine del giorno del Consiglio la trattazione della decadenza. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio anche su iniziativa di un Consigliere o su istanza di un elettore.



3. Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale presso la Segreteria generale.  
Il Presidente deve comunicarle immediatamente al Consiglio stesso ponendone all'ordine del giorno la surroga del consigliere cessato dalla carica.
4. La deliberazione di surroga deve essere assunta dal Consiglio nella stessa seduta in cui dichiara la decadenza o acquisisce le dimissioni.

## Capo II - Il Sindaco e la Giunta

### **art. 24**

#### *Il Sindaco*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto.
2. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, ha la responsabilita' politica della Giunta e degli Assessori. A tal fine promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori nei cui confronti svolge un'attivita' d'indirizzo connessa alle proprie responsabilita' di direzione della politica generale dell'ente, nonche' in attuazione delle determinazioni della Giunta.
3. Il Sindaco determina le funzioni spettanti al Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore piu' anziano per eta'.
4. Il Sindaco puo' delegare ai singoli assessori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali e ai dirigenti l'adozione degli atti di sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente in tal senso.
5. Il Sindaco puo' sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione di atti adottati dagli Assessori, sottoponendoli all'esame collegiale della Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza.
6. Il Sindaco e' il capo dell'amministrazione e la rappresenta, sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale e ai dirigenti.
7. Il Sindaco puo' sospendere motivatamente l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti; questi vanno discussi in Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione ed all'esito della discussione il Sindaco dovra' adottare la decisione definitiva.
8. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al Comune dalla Regione siciliana, dalla Provincia regionale di Catania, da altri Comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici ed assume le proprie determinazioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale.
9. Il Sindaco promuove gli accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio comunale informandolo preventivamente circa gli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento per il quale sia ritenuto necessario l'accordo di programma, i tempi, le modalita', i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo.
10. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilita' dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno. A tal uopo,

sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale all'inizio del mandato e sentite le associazioni di categoria dei consumatori, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attivita' dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi estivi.

#### **art. 25**

##### *Attivita' programmatica*

1. Il documento programmatico con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge reg. 26 agosto 1992 n.7, il candidato Sindaco enuncia il programma politico dove indicare gli obiettivi, gli strumenti e le modalita' dell'attivita' comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico.
2. Unitamente alla composizione della Giunta comunicata al Consiglio ai sensi dell'art.12, comma I, della legge reg. 26 agosto 1992 n.7, entro dieci giorni dall'insediamento viene comunicato allo stesso uno schema di programma al fine che il Consiglio possa meglio esprimere le proprie motivate valutazioni.
3. Entro trenta giorni dalle valutazioni del Consiglio il Sindaco elabora il programma definitivo per il quadriennio.
4. La relazione semestrale scritta sullo stato di attuazione del programma che il Sindaco ha l'obbligo di presentare al Consiglio comunale deve essere depositata, unitamente all'o.d.g. del Consiglio, almeno 5 giorni prima della seduta in cui ne sono previste la discussione e la valutazione; una copia di essa deve essere, entro lo stesso termine, consegnata a ciascun Consigliere.
5. In occasione della relazione semestrale il Sindaco puo' presentare motivate integrazioni o rettifiche del programma.
6. Gli incarichi a tempo determinato che il Sindaco puo' conferire ad esperti estranei all'amministrazione devono essere motivati con particolare riferimento alla qualificazione dei prescelti in relazione all'incarico da svolgere.
7. La dettagliata relazione annuale del Sindaco al Consiglio sull'attivita' degli esperti e' redatta sulla base di una relazione annuale di ciascun esperto al Sindaco che illustri lo stato di adempimento dell'incarico.
8. Il documento programmatico su cui avviene l'elezione del Sindaco, un resoconto delle valutazioni del Consiglio ed il programma definitivo per il quadriennio sono diffusi attraverso pubblicazioni del Comune.

#### **art. 26**

##### *La Giunta Comunale*

1. La Giunta comunale e' costituita dal Sindaco e da 8 assessori.
2. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della Citta' in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati dell'attivita' svolta.
3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento.
4. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese salvo i casi previsti dal regolamento.

## **art. 27**

### *Attribuzioni della Giunta*

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ed il programma del Sindaco, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che le siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto o che le siano sottoposti dal Sindaco.
2. La Giunta è, in particolare, competente per l'adozione dei seguenti atti:
  - a) trattamento economico del personale sulla base delle disposizioni di legge e degli accordi;
  - b) modifica dei profili professionali dei dipendenti nell'ambito della medesima qualifica, secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
  - c) approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione di dipendenti e relative graduatorie;
  - d) affidamento di incarichi professionali correnti secondo quanto precisato in apposito regolamento;
  - e) sviluppo degli accordi in oggetto di contrattazione collettiva sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
  - f) appalti e concessioni per la realizzazione di opere previste nel bilancio preventivo ed in altri atti fondamentali del Consiglio con l'indicazione negli stessi delle procedure per la scelta del contraente, o che comunque costituiscano esecuzione di deliberazioni consiliari;
  - g) approvazione dei nuovi quadri economici, dei nuovi prezzi, delle perizie suppletive e di varianti di opere pubbliche che non comportino maggiori oneri o che comportino globalmente, per tutte le modifiche intervenute, una maggiore spesa nei limiti del 20%;
  - h) appalti, somministrazioni e forniture di beni e servizi relativi alla ordinaria amministrazione dell'Ente ed ai servizi pubblici gestiti in economia e finanziati nella parte ordinaria del bilancio e comunque relativi ad interventi per la manutenzione di beni ed immobili.
3. La Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32 lett. m, della legge 8 giugno 1990 n.142, come modificato dall'art.1, comma 6, della legge reg. n.48 del 1991, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

## **art. 28**

### *Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Il Sindaco invia trimestralmente ai Capigruppo consiliari il programma generale dei lavori della Giunta.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio. Per decisione del Sindaco, la Giunta può riunirsi in seduta pubblica secondo le forme previste dal regolamento.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata da pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

#### **art. 29**

##### *Gli assessori*

1. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo e di controllo in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco.
2. Il documento programmatico può contenere la previsione che ad un Assessore sia conferita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale della Giunta, ad ogni Assessore vengono attribuite con delega del Sindaco materie omogenee, corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Spetta all'Assessore presentare alla Giunta per le relative deliberazioni gli atti inerenti i settori di sua competenza.
5. L'Assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione. Presenta semestralmente in Giunta una relazione sull'andamento degli uffici a cui è preposto e sui risultati raggiunti in relazione ai programmi, anche allo scopo di costituire idoneo supporto per la relazione semestrale del Sindaco sullo stato di attuazione del programma.

---

### TITOLO IV

#### **CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO TERRITORIALE**

#### **art. 30**

##### *Principi e funzioni*

1. Il territorio comunale di Acireale è ripartito in circoscrizioni di decentramento, espressione della comunità su cui insistono.
2. Il regolamento sul decentramento territoriale disciplina:
  - a) la delimitazione, il numero e la denominazione delle circoscrizioni;
  - b) le modalità per le iniziative volte a modificare le previsioni di cui alla precedente lettera a);
  - c) le attribuzioni dei Consigli circoscrizionali, con riferimento alle funzioni propositive

- e consultive, nonché a quelle effettivamente delegate;  
d) l'ordinamento degli uffici dei Consigli circoscrizionali.
3. Il regolamento di cui al comma precedente sarà emanato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

### **art. 31**

#### *Le risorse*

1. Le Circoscrizioni dispongono di personale e, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità, di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati; nella distribuzione delle risorse si terrà conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici, e si perseguiranno intenti perequativi e di riequilibrio.
2. Il piano di ripartizione delle risorse fra le circoscrizioni costituisce allegato al bilancio comunale di previsione.
3. Sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio comunale, il Consiglio circoscrizionale predispone ed approva a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio contenente le previsioni di spesa della circoscrizione ed il corrispondente programma di attività e dei servizi. Il Consiglio circoscrizionale approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio, laddove interessino capitoli di spese di competenza del quartiere o della frazione.
4. Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi in ambito circoscrizionale.
5. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dai Consigli circoscrizionali, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi.

### **art. 32**

#### *Organi delle Circoscrizioni*

1. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio e il Presidente da questo eletto.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato da un Vice Presidente, con funzioni vicarie per i casi di assenza od impedimento, scelto dal Presidente fra i quattro membri del Consiglio che costituiscono la Camera di Presidenza.

### **art. 33**

#### *Il Consiglio*

1. Il Consiglio circoscrizionale è organo rappresentativo delle esigenze della comunità circoscrizionale nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile da 10 a 20 a seconda della popolazione del quartiere, in base all'art. 3 della Legge reg. n.84 del 1976. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio

comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale medesimo.

3. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonche' da enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici comunali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalita' stabilite dal relativo regolamento.
4. Nella prima seduta il Consiglio elegge a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e 4 Consiglieri - di cui uno con funzioni di Vice Presidente Vicario - che costituiscono la Camera di presidenza. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme concernenti la elezione e la mozione di sfiducia costruttiva previste per il Sindaco dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalle norme transitorie e finali dello statuto. La Camera di Presidenza e' organo consultivo del Presidente per tutti i problemi delle circoscrizioni per i quali il Presidente ritiene di doverla sentire.

#### **art. 34**

##### *Attribuzioni dei Consigli*

1. Ai Consigli circoscrizionali, in quanto organi di rappresentanza diretta dei cittadini, e' garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione comunale.
2. Spetta ai Consigli circoscrizionali, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate, formulare programmi in cui si determinano le necessita' annuali dei singoli servizi e interventi.
3. I programmi dei Consigli circoscrizionali vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformita' agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento sul decentramento territoriale.
4. Il Consiglio comunale esercita il controllo sull'attuazione dei programmi, anche al fine della rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli circoscrizionali nell'esercizio successivo.
5. Ai Consigli circoscrizionali, nel rispetto degli atti in cui si esprime la funzione di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale, e' attribuita autonomia decisionale per l'esercizio di attivita' e la gestione di servizi rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione.
6. I Consigli circoscrizionali promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di specifici problemi della popolazione e dei servizi di quartiere. Ricorrono per la gestione dei servizi a forme di coinvolgimento di associazioni di volontariato presenti nelle circoscrizioni.

#### **art. 35**

##### *Funzioni consultive*

1. Il Consiglio circoscrizionale secondo le modalita' previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:
  - a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani attuativi di carattere generale, i piani di settore, i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio

- circostrizionale;
- b) sullo schema di bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano pluriennale degli investimenti;
  - c) sui regolamenti comunali;
  - d) su altri atti individuati dai regolamenti comunali.
2. Sui provvedimenti di carattere generale che attengono alla gestione dei servizi di base la consultazione dei Consigli puo' avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze di programmazione.
  3. I pareri dei Consigli circostrizionali costituiscono parte integrante di provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformita' devono essere adeguatamente motivati.

### **art. 36**

#### *Scioglimento dei Consigli circostrizionali*

1. Il Consiglio circostrizionale puo' essere sciolto, oltre che nei casi previsti dall'art.9 della Legge reg. n. 84 del 1976, quando, nonostante la diffida motivata espressa del Sindaco su mandato del Consiglio comunale, insista in gravi violazioni del presente statuto o dei regolamenti, quando sia nella impossibilita' di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la meta' dei Consiglieri, nonche' quando si riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.
2. Nei casi non previsti dalla legge, lo scioglimento e' dichiarato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune; il Consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del Consiglio circostrizionale, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo entro sessanta giorni dal provvedimento, sempre che manchi piu' di un anno alla scadenza ordinaria del Consiglio comunale; nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio circostrizionale e la proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del presidente della circostrizione sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco.

### **art. 37**

#### *Regolamento delle Circostrizioni*

1. Il regolamento circostrizionale e' adottato dal Consiglio circostrizionale con le modalita' prescritte dall'art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed e' approvato dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla trasmissione.  
Il regolamento disciplina tra l'altro:
  - a) la sede del Consiglio, con le modalita' per la sua fruizione anche per assemblee ed attivita' politiche;
  - b) le modalita' per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del quartiere e delle frazioni;
  - c) la pubblicita' delle sedute del Consiglio;
  - d) l'informazione dei cittadini sulle attivita' e sulle deliberazioni del quartiere e della frazione;
  - e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attivita' delle circostrizioni.

### **art. 38**

#### *Rapporti con il Consiglio comunale*

1. Il Consiglio circoscrizionale puo' rivolgere interrogazioni ed interpellanze al Sindaco. Il Sindaco e' tenuto a rispondere entro 60 giorni.
2. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale presenta ogni anno al Consiglio comunale una relazione, approvata dal Consiglio circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al quartiere o alla frazione stessi.
3. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990 n. 142, cosi' come modificato dall'art.1, comma 8, della legge reg. 11 dicembre 1991 n. 48, sono tempestivamente trasmessi ai Consigli circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni o proposte.
4. Il Consiglio circoscrizionale partecipa alla formazione degli atti di programmazione comunale secondo le modalita' stabilite dal regolamento sul decentramento.

### **art. 39**

#### *Il Presidente*

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale e' eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale e la Camera di Presidenza secondo le modalita' previste dal regolamento sul decentramento ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' le funzioni delegate al Sindaco.

### **art. 40**

#### *Conferenza dei Presidenti*

1. La Conferenza dei presidenti delle circoscrizioni costituisce l'organismo di raccordo delle attivita' dei quartieri e di consultazioni del Consiglio comunale, del Sindaco e della Giunta per tutte le materie e questioni riguardanti i problemi del decentramento territoriale.

### **art. 41**

#### *Personale*

1. A ciascuna circoscrizione viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento dei compiti spettanti agli organi della circoscrizione, ivi compresi quelli delegati.



2. Il regolamento disciplina le modalita' di formazione degli atti dei Consigli circoscrizionali per quanto attiene ai pareri e alle attestazioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## TITOLO V

### UFFICI E PERSONALE

#### **art. 42**

##### *Principi di organizzazione*

1. Le attivita' amministrative del Comune sono organizzate in uffici e servizi riuniti per settori funzionali secondo raggruppamenti di competenze adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o piu' attivita' omogenee; i settori hanno anche autonomia operativa e contabile che consenta impegni di spesa del dirigente responsabile, nei limiti della spesa autorizzata dalla Giunta.
2. I settori sono individuati nello schema organizzativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati e possono essere coordinati fra loro per aree funzionali.
3. Il regolamento organico determina la pianta organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilita' del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione, e puo' ulteriormente specificare le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici o servizi e settori.
4. Nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi sono previste le modalita' per la identificabilita' del personale comunale e delle unita' organizzative del Comune.

#### **art. 43**

##### *Organizzazione degli uffici o dei servizi e del personale*

1. Con dotazione organica la Giunta dispone il programma annuale contenente il numero complessivo delle unita' di lavoro, suddivise per qualifiche funzionali e profili professionali, di cui ciascun settore puo' fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. La dotazione organica complessiva e' annualmente approvata dal Consiglio, sulla base della dotazione organica disposta per ciascun settore dalla Giunta e sulla base di una specifica nota sull'occupazione e la mobilita' del personale formulata dalla Giunta in relazione agli obiettivi programmatici.
3. Ai settori sono preposti dal Sindaco, sentiti la Giunta comunale e il Segretario generale, dirigenti provenienti, di regola, dalle carriere comunali, scenti secondo il criterio del merito, della professionalita' e dell'esperienza; gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti a tempo determinato a dirigenti di qualifica apicale, secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri di scelta.
4. nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni di personale di ciascuna unita' organizzativa, sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione con provvedimento della Giunta comunale su proposta del Sindaco, sentito il Segretario generale, acquisito il parere della conferenza dei dirigenti e sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

#### **art. 44**

##### *Segretario generale e Vice Segretario generale*

1. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune. Il Segretario generale inoltre:
  - a) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi competenti, vigilandone l'esecuzione sollecita e conforme da parte dei dirigenti responsabili;
  - b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni sottoposte alla Giunta e del Consiglio comunale e provvede ai conseguenti atti di pubblicità ed esecutività;
  - c) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, curandone la verbalizzazione;
  - d) esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio comunale, nonché pareri, quando gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune, in ordine alle iniziative ed atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi;
  - e) sottopone al Sindaco, prima della predisposizione da parte della Giunta comunale del progetto di bilancio annuale, il piano delle assunzioni del personale, articolato per livelli e per figure professionali, formulato sulla base delle indicazioni espresse dalla conferenza dei dirigenti;
  - f) può essere chiamato a presiedere le commissioni di gara;
  - g) provvede altresì alle autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, ai collocamenti in aspettativa ed alla irrogazione della censura nei confronti di dirigenti di qualifica apicale;
  - h) fa parte di diritto alla Commissione di disciplina dell'Ente, ex art. 51, comma 10, legge 142/90.
2. Il Segretario generale adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di mancanza del posto.
3. Il Vice Segretario ha il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

#### **art. 45**

##### *Attribuzione della funzione di direzione*

1. Le posizioni di responsabilità di ufficio, di servizio e di settore, nonché di alta specializzazione, possono essere ricoperte da personale dipendente dall'amministrazione di idonea qualifica funzionale, nonché tramite contratto a tempo determinato qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività uguali od analoghe a quelle previste.
2. La responsabilità di direzione di settore è attribuita a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni, salvo rinnovo espresso. Tutti i dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisca il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli

obiettivi assegnati. Il regolamento generale del personale determina i criteri di rotazione e di mobilità dei dirigenti e dei responsabili di uffici e servizi.

3. I posti a contratto di cui al comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142 del 1990 possono essere coperti, con deliberazione della Giunta comunale, in misura non superiore al 20% dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche generali o di alta specializzazione previsti dalla tabella organica. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione ma, in ogni caso, non può essere superiore a 4 anni. La Giunta espone al Consiglio comunale i motivi della decisione.
4. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta al Sindaco, il quale adotta i provvedimenti relativi, sentita la Giunta comunale.

#### **art. 46**

##### *Dirigenti*

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.
2. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, nonché della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e dell'attuazione dei programmi formulati dagli organi di governo dell'ente; essi partecipano alla individuazione degli obiettivi ed alla formulazione dei programmi con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte.
3. Nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative sui sono preposti, competono ai dirigenti fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamino al presente articolo:
  - a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso i terzi;
  - b) l'emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali nonché autenticazioni e legalizzazioni;
  - c) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture, delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché gli atti non provvedimentali esecutivi delle anzidette deliberazioni;
  - d) la predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o dell'Assessore competente, di tutte le altre proposte di deliberazione;
  - e) la elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all'amministrazione corrente nonché, sulla base delle direttive programmatiche impartite dal Sindaco o dall'Assessore competente, di tutte le altre previsioni di bilancio;
  - f) la emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
  - g) la stipulazione dei contratti, in base alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8/6/1990, n. 142;

- h) ogni provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa, costituente atto dovuto in applicazione di norme di legge di regolamenti, di deliberazioni, di contratti nonche' gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
  - i) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti, nonche' ogni iniziativa sollecitoria per l'adempimento di obblighi legali nei confronti del Comune;
  - l) gli atti successivi alla pubblicazione dei bandi di gara o di concorso che non sono di competenza di apposita commissione;
  - m) gli atti di gestione finanziaria, i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, nonche' le procedure per il recupero dei crediti;
  - n) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;
  - o) l'approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonche' dello svincolo di cauzioni, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
  - p) i provvedimenti di congedo ordinario e le proposte di congedo straordinario e di aspettativa per le finali determinazioni del Segretario generale;
  - q) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per la quale la legge non richieda espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione;
  - r) i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza.
4. I dirigenti sono chiamati a svolgere incarichi di presidente o membro di commissioni per l'espletamento di gare. In ragione di specifiche esigenze le deliberazioni di indizione della gara possono attribuire la presidenza della commissione a dirigenti diversi da quelli preposti ai settori. Tali incarichi non possono essere comunque conferiti ai dirigenti assegnati all'unita' organizzativa cui spettano i compiti di controllo sull'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della gara. Alle commissioni partecipano solo tecnici o esperti interni ed esterni all'amministrazione scelti secondo modalita' stabilite dal regolamento.
  5. I dirigenti di qualifica apicale costituiscono, sotto la presidenza del Segretario generale, la Conferenza dei dirigenti, la quale ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali, nonche' di controllo di gestione. Norme regolamentari disciplinano la convocazione, i poteri, la pubblicita' dei lavori della Conferenza dei dirigenti.
  6. I dirigenti preposti ai settori, sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attivita' che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta secondo modalita' che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale ed uno dei riferimenti per il controllo di gestione. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalita' previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attivita' svolte in attuazione del programma di cui sono responsabili.
  7. Nell'ambito delle propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attivita' istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi. Sono responsabili del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la loro direzione, nonche' dell'osservanza dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti assegnati al settore.
  8. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di settore.

9. I regolamenti possono prevedere casi in cui i dirigenti hanno facoltà, in via provvisoria ed eccezionale, di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.
10. Il regolamento organico può direttamente attribuire ai responsabili di ufficio inquadrati in qualifiche dirigenziali poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna di cui al precedente comma 3.

#### **art. 47**

##### *Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi*

1. Il procedimento iniziato d'ufficio o da istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato almeno con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui fonda la decisione dell'Amministrazione; il provvedimento deve indicare il termine e l'autorità cui l'interessato può proporre ricorso.
2. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento, è di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento, ove iniziato d'ufficio, contestualmente all'inizio dello stesso, ne dà comunicazione ad eventuali soggetti interessati.
4. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
  - a) per quali procedimenti il termine di 60 giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
  - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale;
  - c) i criteri per l'indicazione del responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;
  - d) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi;
  - e) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale di provvedimento finale;
  - f) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.
5. Il Consiglio comunale può istituire un osservatorio permanente per la verifica dell'attuazione delle norme procedurali fissate dal regolamento, avvalendosi anche della collaborazione di collegi, associazioni e ordini professionali.

#### **art. 48**

##### *Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione, costituito come processo interno di analisi, valutazioni e proposte tendente ad assicurare l'utilizzazione delle risorse umane e materiali nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati, si svolge su tre livelli:
  - a) un autocontrollo dei dirigenti sulla gestione del proprio settore;
  - b) un controllo politico sulla gestione dei settori;

- c) controllo degli organi di programmazione del Comune sull'attuazione dei programmi.
2. Il regolamento di contabilita' provvede ad individuare e disciplinare lo svolgimento del controllo economico di gestione.
  3. Il controllo di cui alla lettera a) del comma 1 si effettua in seno alla conferenza dei dirigenti. La conferenza deve valutare ogni anno e alla fine del quadriennio l'economicita', l'efficienza e la resa per la Comunita' locale dell'attivita' delle unita' organizzative. A tal uopo utilizzerà al meglio l'analisi economica e di scienza dell'amministrazione. All'esito dell'analisi rassegnera' le proprie valutazioni e le proposte idonee a correggere anche programmi rivelatisi non realizzabili o scarsamente realizzabili.
  4. Il controllo di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuato annualmente dalla Giunta congiuntamente la rapporto di cui all'art. 25, comma 2, e secondo le modalita' stabilite dal regolamento della Giunta medesima.
  5. Ogni organo comunale che delibera programmi deve controllare, con cadenza almeno annuale, l'attuazione, anche sotto i profili attinenti alla corrispondenza della gestione con gli obiettivi dei programmi, della congruita' della gestione rispetto alle risorse impiegate, sia sotto il profilo dell'efficienza che dell'efficacia e dell'economicita' ed anche in relazione all'analisi di fattibilita' dei programmi stessi alla luce della concreta sperimentazione-attuazione.
  6. Puo' essere istituito col regolamento sull'organizzazione del Comune l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di fornire studi, analisi, verifiche e proposte alla conferenza dei dirigenti ed agli organi del Comune idonee a migliorare la combinazione tecnico-strumentale ed economica dei fattori impiegati ed a suggerire gli interventi conseguentemente ritenuti opportuni.

#### **art. 49**

##### *Formazione e professionalita'*

1. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione professionale, la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, ed informa il Consiglio dei piani stessi.

#### **art. 50**

##### *Convenzioni a tempo determinato*

1. Norme regolamentari disciplinano la possibilita' per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' e di specifica competenza.
2. La Giunta delibera la stipula della convenzione assicurando pubblica selezione ove reso possibile dalle caratteristiche dell'attivita'.

## **art. 51**

### *Incarichi professionali*

1. Il Comune, sentiti gli ordini professionali, le associazioni ed i sindacati dei professionisti, disciplina con apposito regolamento il conferimento di incarichi a professionisti esterni, con particolare riguardo ai criteri per la rotazione degli incarichi professionali
- 

## TITOLO VI

### **SERVIZI PUBBLICI**

#### Capo I - Principi comuni

## **art. 52**

### *Modalita' di gestione*

1. Sono servizi comunali in senso proprio la produzione di beni e le attivita' gestite nelle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio dev'essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di societa' a prevalente capitale pubblico locale. Per gli altri servizi la comparazione avverra' tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonche' la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione dei Comuni, ovvero consorzio.
3. Il Consiglio comunale assicura, al momento della scelta e nei successivi controlli, che le forme di gestione prescelte considerino ogni possibilita' di utilizzare fonti rinnovabili di energia, di contenere i consumi, di salvaguardarne gli ambienti.
4. Gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni stabiliscono le modalita' di vigilanza e di controllo sulla gestione da parte del Comune. Il regolamento dei servizi stabilisce le modalita' di vigilanza e di controllo sulle gestioni in economia, in concessione a terzi, a mezzo di societa' per azioni e predispone per tutte le gestioni forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.
5. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e' nominato a norma di legge per un periodo di quattro anni ed e' composto da un Presidente e da 4 Consiglieri.
6. La delibera che istituisce una nuova azienda speciale deve contenere, oltre alle valutazioni sulla rilevanza economica ed imprenditoriale dei servizi, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento in relazione agli eventuali oneri per costi sociali e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
7. Il Direttore dell'azienda speciale viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda medesima, secondo le modalita' stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
8. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi

dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere ed i rapporti tra Comune e società'.

9. Le società' di capitali in cui assumono partecipazioni o alla cui istituzione partecipano società' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, aziende speciali o consorzi, qualora svolgano servizi pubblici locali dovranno prevedere negli statuti disposizioni volte a consentire il controllo e la vigilanza sui servizi da parte dell'Amministrazione comunale.
10. Le determinazioni di istituire o partecipare a società' di capitali da parte di aziende speciali e consorzi dovranno essere approvate da parte del Consiglio comunale. La nomina dei rappresentanti di società' prevalente capitale pubblico comunale, aziende speciali e consorzi, in società' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici acquista efficacia con la ratifica del Consiglio comunale.
11. Il Comune favorisce con specifiche iniziative la sottoscrizione di quote azionarie delle società' per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale da parte di cittadini ed utenti.
12. Il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale è subordinato alla specificazione della durata motivatamente determinata, alla esclusione del rinnovo alla concessione in forma tacita al momento della scadenza.

### **art. 53**

#### *Forme di cooperazione ed associative*

1. Il Comune per consentire nuovi servizi, migliorare la qualità dei servizi esistenti o la loro economicità, può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e può costituire consorzi ai sensi dell'art. 25 della medesima legge.
2. Nei criteri di cui al precedente comma, la indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
3. Il Comune può partecipare anche con quote di minoranza a società' di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

### **art. 54**

#### *Piano di gestione*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati, il piano triennale dei servizi pubblici e le note di aggiornamento annuale del piano stesso, indicando i servizi che si intendono rendere alla comunità locale in relazione ai fini sociali perseguiti, le forme di gestione, anche convenzionali od associative, i dati economici, nonché ogni altro elemento previsto nel regolamento dei servizi.



2. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di tutti i servizi che ne illustri l'efficienza e l'economicità della gestione e ne riscontri l'efficacia per la comunità servita.

#### **art. 55**

##### *Trasparenza nei lavori pubblici*

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle società a prevalente capitale pubblico locale, prendono le forme di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi, ed assicurano effettività ai diritti d'accesso e d'informazione agli amministratori comunali e circoscrizionali, ed ai cittadini.
2. Specifiche forme di pubblicità devono essere stabilite per i contratti, incarichi, assunzioni di personale.
3. La società per azioni a prevalente capitale pubblico locale sono sottoposte a obbligo di certificazione del bilancio.

#### **art. 56**

##### *Commissione di vigilanza sui servizi*

1. Il Consiglio comunale nomina, ad inizio del mandato, a maggioranza dei consiglieri assegnati ed assicurando la presenza delle minoranze, la Commissione consiliare di vigilanza sui servizi.
2. La Commissione consiliare vigila su tutti i servizi a cui partecipa il Comune, in qualsiasi forma gestiti. Essa esamina i bilanci e gli atti di maggiore rilevanza, dispone audizioni, convoca gli amministratori designati dal Comune, formula proposte agli organi del Comune per il miglioramento della gestione. Ulteriori rapporti della commissione con gli organi di gestione dei servizi, compresi gli organi di revisione, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio, contestualmente alla relazione del Sindaco di cui al comma 2 dell'art. 54, una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto o meno nelle gestioni delle direttive e degli indirizzi adottati dal Comune, nonché i risultati economici delle gestioni segnalando la necessità di soluzioni gestionali più idonee, di assunzioni o dimissioni di servizi.

#### **art. 57**

##### *Amministratori*

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni nonché i rappresentanti del Comune in seno alle società a partecipazione comunale sono nominati a norma di legge fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una competenza tecnica e/o amministrativa qualificata e comprovata dai titoli e dall'esperienza professionale.
2. La scelta dei candidati avviene sulla base di un avviso adeguatamente pubblicizzato che deve indicare le caratteristiche dell'incarico e la professionalità

richiesta. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalita' per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti.

3. La nomina degli amministratori e' preceduta dall'approvazione in Consiglio comunale di un documento sugli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire. Il regolamento dei servizi dispone modalita' di controllo dell'attuazione degli indirizzi programmatici.

#### **art. 58**

##### *Revoca e sfiducia costruttiva*

1. Il Consiglio comunale, quando riscontri nei servizi pubblici locali irregolarita' gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, nei casi di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o della gestione, nonche' per cause di sopraggiunto conflitto di interesse od incompatibilita', dispone la revoca degli amministratori responsabili di nomina comunale.
2. La revoca come atto nei confronti di singoli amministratori, e la mozione di sfiducia costruttiva come atto nei confronti dell'intera delegazione nominata dal Comune all'amministrazione di aziende speciali e di istituzioni sono deliberati dal Consiglio comunale su mozione proposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati o dalla Giunta.
3. La proposta deve essere adeguatamente motivata e contestata agli amministratori almeno dieci giorni prima della deliberazione sulla proposta medesima; gli amministratori possono presentare memorie scritte fino a cinque giorni prima.
4. La sfiducia costruttiva, deliberata dal Consiglio comunale con il procedimento previsto dall'art. 37 della legge n. 142 del 1990 e dell'art. 1 della legge reg. n. 48 del 1991, va presentata con l'indicazione dell'intero Consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale e con il documento di indirizzo sull'attivita'.

#### **art. 59**

##### *Rapporti con il Comune*

1. Sono atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, come tali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale:
  - a) il piano-programma, la cui approvazione e' preceduta da un dibattito del Consiglio comunale sugli indirizzi generali;
  - b) i bilanci ed i conti consuntivi;
  - c) le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
  - d) la partecipazione per le aziende speciali a societa' di capitali o la costituzione di societa' i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi gia' affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi;
  - e) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione;
  - f) lo standard di erogazione assicurato da ciascun servizio;
  - g) altri atti previsti negli statuti e nei regolamenti.

## Capo II - Le Istituzioni

### **art. 60**

#### *L'istituzione*

1. La deliberazione di costituzione dell'istituzione, assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, conferisce il capitale di dotazione, determina gli ulteriori apporti finanziari del Comune, indica i beni patrimoniali, i mezzi e il personale trasferiti, ed e' accompagnata da uno studio di fattibilita' che indichi analiticamente le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi, determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stimi le entrate previste, nonche' le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. Alla deliberazione e' allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina la costituzione e le attribuzioni degli organi, il regime contabile autonomo, le modalita' di indirizzo e vigilanza, le forme di verifica dei risultati di gestione, di controllo economico-contabile da parte dei revisori dei conti e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.
3. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4. La Giunta determina i criteri di redazione del bilancio dell'istituzione. I bilanci delle istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro trasmissione al Comune.
5. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni e' la stessa del personale del Comune. Il regolamento delle istituzioni puo' prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune riguardante singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarita' dell'attivita' svolta.
6. L'istituzione puo' svolgere la propria attivita' avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni aventi fini sociali, anche attraverso convenzioni su aspetti specifici del servizio.

### **art. 61**

#### *Organi dell'istituzione*

1. Il Consiglio d'amministrazione dell'istituzione e' nominato a norma di legge, per un periodo di quattro anni, ed e' composto da un Presidente e da 4 Consiglieri. Il Presidente ed i Consiglieri percepiscono un'indennita' la cui misura e' stabilita dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio d'amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione dare attuazione agli obiettivi assunti e agli indirizzi espressi dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrano nella competenza gestionale del Direttore.
3. Il Presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi. Il regolamento prevede gli ulteriori compiti del Presidente, anche con riguardo alla possibilita' che egli adotti, sotto la sua responsabilita', gli atti di competenza del

Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

4. Il Direttore della istituzione e' nominato dalla Giunta a tempo determinato e puo' essere riconfermato.

Il Direttore e' scelto fra i dirigenti del Comune, o e' assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato secondo l'art. 45, anche in esubero rispetto alla percentuale ivi prevista.

5. Il regolamento dispone in modo che le competenze di gestione del Direttore siano adeguate alla responsabilita' gestionale prevista dalla legge.

Il Direttore raccorda la propria azione amministrativa al dirigente comunale responsabile di settore nella cui sfera di attribuzione si rapporta l'istituzione.

---

## TITOLO VII

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **art. 62**

##### *Ordinamento contabile del Comune*

1. Il regolamento di contabilita' disciplina il sistema contabile del Comune, con l'obbligo di prevedere:
  - a) le scritture contabili;
  - b) il sistema di gestione delle entrate e delle spese;
  - c) il sistema di revisione economico-finanziaria;
  - d) il servizio di tesoreria;
  - e) il rendiconto della gestione;
  - f) la gestione del patrimonio e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
  - g) la composizione della Commissione speciale permanente di cui agli art. 19, comma 13, e le modalita' per l'individuazione dei componenti esterni del Consiglio;
2. La previsione contabile deve essere coerente con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune. La contabilita' finanziaria ed economica considera i fatti gestionali per il rilievo effettivo che essi rappresentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonche' di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio del Comune.

#### **art. 63**

##### *Programmazione*

1. Il Comune di Acireale rappresenta in seno ai procedimenti provinciali e regionali di programmazione gli interessi della propria comunita', con riguardo anche ad aspetti piu' vasti rispetto al territorio d'appartenenza.
2. In coerenza con la programmazione regionale e sovracomunale il Consiglio comunale adotta annualmente il proprio programma pluriennale di sviluppo sociale ed economico dal quale si ricava il documento d'indirizzi previsto dall'art. 21, comma 1.

Il programma pluriennale contiene gli allegati individuati dal regolamento di contabilità'.

3. In considerazione dei mezzi disponibili e sulla base di un'adeguata analisi dei costi a fronte dei benefici e dei ricavi conseguibili, il programma determina le finalità generali e settoriali dell'azione comunale, definisce appositi progetti per la realizzazione di specifici obiettivi e stabilisce le misure, anche di tipo organizzativo, per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi, degli uffici e dei servizi comunali.

#### **art. 64**

##### *Bilanci*

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impegno delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa.  
Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza, è espressione contabile della programmazione del Comune.
2. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio i progetti dei bilanci annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.  
La Giunta presenta congiuntamente la proposta del piano pluriennale degli investimenti e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria con riguardo alle entrate comunali.
3. Qualsiasi integrazione del piano pluriennale degli investimenti o l'istituzione di nuovi uffici e servizi deve essere preceduta da una verifica delle conseguenze finanziarie e dall'individuazione dell'ipotesi gestionale prescelta per i servizi, apportando le eventuali modifiche al bilancio pluriennale al fine di garantire la necessaria coerenza finanziaria.

#### **art. 65**

##### *Conto consuntivo*

1. Il conto consuntivo del Comune, che riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno finanziario ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, articola e classifica le entrate e le spese in modo da consentire la immediata rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.
2. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a conforto delle valutazioni di efficacia previste dal comma 7 dell'art. 55 della L. n. 142 del 1990, sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio.
3. Il Comune articola la contabilità economica secondo un sistema di centri di gestione economica ricompresi in aree di attività'.  
Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

#### **art. 66**

##### *Controllo economico della gestione*

1. Il Comune attua, anche attraverso l'Ufficio per il controllo di gestione eventualmente istituito ai sensi del comma 6 dell'art. 48, forme di controllo economico interno alla gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale riferita ai centri di gestione economica ricompresi in aree di attività e i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni contabili.
2. Il controllo si basa su un idoneo sistema di contabilità ed impiega procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'ente.
3. L'ufficio preposto al controllo della gestione provvede a predisporre rapporti periodici semestrali che danno conto dell'andamento della gestione. I rapporti devono anche porre a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.
4. In base alle risultanze delle verifiche svolte, l'ufficio esprime indirizzi ai servizi comunali e propone alla Giunta gli interventi ritenuti opportuni.

#### **art. 67**

##### *Gestione finanziaria*

1. Ogni impegno di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comporta la verifica della conformità agli atti di programmazione. I dirigenti hanno la responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti con i provvedimenti degli organi del Comune.
2. I dirigenti impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.  
Adottano, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, gli atti di impegno per le spese relative all'ordinario funzionamento degli uffici, e provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese che siano consequenziali ad atti emanati dagli organi del Comune.  
I dirigenti richiedono ai servizi di ragioneria l'emissione dei mandati per il pagamento di qualsiasi spesa dovuta al Comune.
3. La Ragioneria comunale, nell'esercizio delle proprie attività di controllo della corretta imputazione degli atti di spesa a carico del bilancio comunale, registrazione dell'impegno di spesa e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria, può articolarsi in servizi riferiti a specifici settori.  
Il responsabile del servizio adempie a tutte le funzioni attribuite alla ragioneria per gli stanziamenti di bilancio assegnati al settore specifico, operando alle dirette dipendenze del Dirigente di Settore e nell'osservanza delle istituzioni da questi impartite.

#### **art. 68**

##### *Entrate comunali*

1. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina la propria autonoma potestà impositiva, con le procedure per l'applicazione dei tributi comunali.

2. La gestione delle entrate extratributarie e' disciplinata in modo da assicurare omogeneita' nelle procedure di accertamento e riscossione e da consentire l'imputazione delle somme ai singoli titoli.
3. I dirigenti sono responsabili dell'accertamento, della riscossione e del pronto ed integrale versamento delle entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza.

#### **art. 69**

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Per i revisori dei conti valgono le incompatibilita' e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilita' e incompatibilita' previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Non possono, inoltre, essere eletti revisori dei conti del Comune e se eletti decadono comunque da componenti il Collegio:
  - a) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali, del Sindaco, dei componenti la Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;
  - b) i Consiglieri e gli amministratori comunali prima che sia decorso un triennio dalla cessazione del mandato;
  - c) gli amministratori, i dipendenti e i revisori delle aziende municipalizzate del Comune e delle societa' a partecipazione comunale;
  - d) coloro che hanno con il Comune o con gli enti, societa' a partecipazione comunale od organismi da esso dipendenti, controllati o sovvenzionati un rapporto anche non continuativo di prestazione d'opera retribuita;
  - e) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti della Regione siciliana e degli enti territoriali della Regione stessa;
  - f) i revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
  - g) gli amministratori e i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune.
3. Il Consiglio comunale procede all'elezione del Collegio dei revisori dei conti in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
4. Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacita' professionali richieste.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' di funzionamento, le procedure in caso di dimissioni, decadenza, revoca dei singoli membri e di sollecita reintegrazione del Collegio.
6. Il Collegio dei revisori si riunisce, comunque, almeno una volta al mese ed i suoi verbali sono pubblici. Sono cause di decadenza la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune, la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.
7. Il compenso annuale dei Revisori e' determinato dal Consiglio comunale all'atto della nomina per tutta la durata del triennio.

#### **art. 70**

##### *Attivita' del Collegio dei revisori*

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio secondo le modalita' previste dal regolamento di contabilita'. Quest'ultimo prevede anche i casi e le modalita' della

- partecipazione dei revisori dei conti alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari.
2. I revisori dei conti, per l'esercizio delle loro funzioni, accedono anche singolarmente agli atti e ai documenti dell'amministrazione, previa comunicazione al dirigente competente per settore, servizio o ufficio, o, in mancanza, al Sindaco.
  3. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale il quale provvede a convocare il consiglio entro trenta giorni, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei revisori.
  4. Il Collegio dei revisori verifica l'efficacia con cui svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione al conto consuntivo. Il Collegio ha accesso immediato agli atti dell'Ufficio per il controllo di gestione, ove istituito, e può esprimere in ogni momento il proprio avviso sulla gestione e sull'efficacia del controllo, nel qual caso l'Ufficio deve farne circostanziata menzione nel rapporto periodico.
- 

## TITOLO VIII

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **art. 71**

#### *Verifica dello Statuto*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per verificarne l'attuazione.  
In tale occasione il Presidente del Consiglio comunale, che presiede di diritto la Commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
2. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello Statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.
3. La relazione del Presidente del Consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione dei cittadini.
4. La Commissione consiliare permanente per l'attuazione dello Statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo Statuto, sovrintende alla concreta attuazione degli istituti statutari, svolge in via sostitutiva le funzioni di vigilanza rimesse a Commissioni consiliari fino a quando queste non siano costituite ed insediate. La stessa Commissione esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento del Consiglio e rinvia a quest'ultimo le finali risoluzioni.



## **art. 72**

### *Revisione dello Statuto*

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al Sindaco, a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali o ad almeno 1.500 cittadini elettori o titolari dei diritti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c).
2. Le proposte di revisione dello Statuto devono indicare in maniera chiara le norme che si intendono abrogare, sostituire o aggiungere.
3. Le proposte, prima di essere poste all'esame della competente Commissione consiliare, sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni, sono trasmesse a ciascun Consiglio circoscrizionale e sono portate a conoscenza dei cittadini mediante bandi murali ed altre idonee forme di comunicazione.

## **art. 73**

### *Statuto, Regolamenti e Commissioni Consiliari Permanenti*

1. I regolamenti richiamati nello Statuto, per la cui adozione non e' prescritto un termine di legge o un particolare termine risultante dalle norme statutarie, sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.  
Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le norme regolamentari precedenti.
3. Fino a diversa determinazione del Consiglio comunale in ordine a numero, composizione ed articolazione delle Commissioni Consiliari Permanenti, resta in vigore l'attuale regolamentazione in materia.

## **art. 74**

### *Norme transitorie sugli Organi del Comune*

1. Nelle more della prima elezione a suffragio popolare del Sindaco, per gli Organi del Comune vigono le norme della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della legge reg. 11 dicembre 1991 n. 48 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie, pur con le modifiche conseguenti alla legge reg. 26 agosto 1992 n. 7.
2. Della Giunta possono far parte, a parita' di diritti e doveri, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilita' ed in condizioni di compatibilita' alla carica di consigliere e che non siano stati candidati alla elezione del Consiglio in carica.
3. Gli Assessori non Consiglieri devono avere particolare competenza professionale e dimostrata capacita' in uno o piu' settori dell'amministrazione comunale e di cio' deve darsi documentata motivazione nella proposta del Sindaco. Essi partecipano ai lavori del Consiglio comunale e delle sue commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validita' della seduta.
4. La seduta per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia costruttiva e' presieduta dal consigliere anziano per voti. Qualora la mozione di sfiducia costruttiva sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono

presentare un'ulteriore mozione prima che siano trascorsi sei mesi dalla votazione sulla precedente.

5. Il documento programmatico, approvato con la costituzione della Giunta, deve specificare l'Assessore a cui e' attribuita la qualifica di Vice Sindaco con funzioni vicarie. Ad ogni Assessore vengono attribuite con delega del Sindaco materie omogenee in corrispondenza dei settori funzionali in cui sono organizzate le attivita' del Comune.